



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Informazioni Generali

- 1.1. Tutte le vendite e le consegne sono soggette ai termini e alle condizioni del Fornitore indicati di seguito.
- 1.2. Se il contratto non riguarda esclusivamente la consegna della merce ma anche la progettazione e/o la consegna degli impianti, si applicano anche le condizioni speciali del Fornitore per tali impianti. Tali condizioni speciali saranno allegate all'offerta.
- 1.3. Se viene effettuato un ordine di riparazione, il preventivo dei costi è gratuito. I costi per le riparazioni sono indicati nella proposta inviata al cliente e saranno addebitati insieme ai costi di spedizione del reso.
- 1.4. L'Acquirente dà atto di essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all'art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), che i "dati personali" comunicati e/o scambiati con il Fornitore, anche in fase di informative pre e post contrattuali, formeranno oggetto di trattamento da parte del Fornitore; inoltre è inteso che l'Acquirente espressamente acconsente al trattamento dei "dati personali" avvalendosi dei suoi diritti secondo quanto espresso all'art. 7 GDPR.

2. Offerte

- 2.1. Le offerte del fornitore sono soggette a conferma. L'ordine si considera accettato solo se confermato per iscritto dal Fornitore.
- 2.2. Intermediari e agenti non hanno il potere di impegnare il Fornitore nei confronti dell'Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto del Fornitore. Le offerte presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all'approvazione e conferma scritta da parte del Fornitore.
- 2.3. Allegati e documenti inclusi nell'offerta, come figure, disegni, specifiche di peso, termini di consegna sono indicativi e non vincolanti, a meno che non sia esplicitamente indicato. Lo stesso vale per le specifiche di prestazione e di consumo. Il Fornitore si riserva il diritto di proprietà e di copyright per tutte le stime dei costi, disegni e altri documenti; essi non devono essere riprodotti né messi a disposizione di terzi.

3. Prezzi e pagamenti

- 3.1. I prezzi indicati dal fornitore sono espressi in Euro, IVA esclusa e si intendono EXW - franco fabbrica; inoltre, essi non comprendono i costi di installazione, messa in funzione e montaggio (vedere le condizioni particolari di montaggio), così come i costi di imballaggio, trasporto, porto e assicurazione. In mancanza di accordi particolari, il fornitore si riserva il diritto di scegliere la modalità e il mezzo di trasporto, oltre che l'imballaggio, a propria discrezione, ma senza alcuna responsabilità da parte sua.
- 3.2. Il pagamento delle fatture da parte dell'Acquirente dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa fattura se non diversamente concordato per iscritto tra le parti (ad esempio nella conferma d'ordine).
- 3.3. I pagamenti effettuati ad agenti commerciali non titolari di autorizzazione scritta a riceverli non avranno effetto liberatorio nei confronti del Fornitore.
- 3.4. La compensazione è ammessa solo per i crediti dell'Acquirente che non siano contestati dal Fornitore. L'acquirente comunicherà al fornitore tale richiesta, che potrà essere effettuata in mancanza di contestazione entro 48h.
- 3.5. Il prezzo concordato si basa sul calcolo dei costi salariali, del materiale e degli altri costi sostenuti dal fornitore alla data di emissione dell'offerta. Qualora, prima della data della consegna, tali fattori di costo subiscano variazioni, il fornitore si riserva il diritto di rettificare i prezzi indicati.
- 3.6. I costi per le procedure di smaltimento dei materiali provenienti dalle riparazioni sono addebitati forfettariamente per ordine.
- 3.7. Il valore minimo d'ordine è di € 100,00 (rispettivamente l'equivalente in valuta locale).

4. Resi

Qualora il fornitore aderisse alla richiesta dell'acquirente di restituzione dei beni venduti senza alcun obbligo di accettazione, il Fornitore addebiterà una tariffa forfettaria pari al 20% del prezzo netto di acquisto dei beni in questione come compensazione dei costi di reintegrazione nello stock e le relative spese generali contrattuali e amministrative; I prodotti restituiti devono far parte dell'attuale gamma di prodotti Wagner, essere integri e in condizioni negoziabili. Le spese di spedizione per la restituzione della spedizione sono a carico dell'acquirente

5. Ritardi

In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento da parte dell'Acquirente, il fornitore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, e/o di risolvere tutti i contratti in essere con l'Acquirente, anche se non relativi al pagamento in questione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento, su tutte le somme dovute matureranno interessi di mora calcolati ai sensi dell' D.lgs. n°231/2001 senza necessità di messa in mora, e tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili con decadenza dal beneficio del termine. Nessuna contestazione per eventuali inadempimenti, ne eccezione alcuna, ne azioni legali di qualsiasi natura potrà essere sollevata od esercitata dall'Acquirente se non previo integrale pagamento del prezzo.

6. Termini di consegna

- 6.1. Il termine di consegna decorre dall' invio della conferma d'ordine, tuttavia, non prima della presentazione di documentazione, licenze o approvazioni che devono essere acquisite dall'Acquirente in conformità con gli accordi contrattuali. Un altro prerequisite per l'inizio del computo del periodo di consegna è la ricezione di qualsiasi acconto concordato.
- 6.2. Nella misura in cui il Fornitore non sia obbligato a portare la merce in un luogo determinato dall'Acquirente, il termine di consegna si considera rispettato quando la merce ha lasciato i locali del Fornitore entro la scadenza del termine o quando l'Acquirente è stato informato della disponibilità dei prodotti per il ritiro.
- 6.3. Qualora la spedizione fosse ritardata da circostanze imputabili all'Acquirente, e lo stesso non provveda al ritiro dei Prodotti entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data pattuita, il fornitore si riserva di addebitare all'Acquirente i costi di custodia e magazzino sostenuti a decorrere da detto termine fino al giorno dell'effettivo ritiro.

7. Trasferimento di proprietà e rischi

- 7.1. La proprietà e il rischio passano al cliente al più tardi al momento della spedizione delle forniture EX-WORKS franco fabbrica, secondo INCOTERMS 2020, se non concordato diversamente tra le parti.
- 7.2. Se la spedizione viene ritardata su richiesta del cliente o per altri motivi non imputabili al fornitore, il rischio passa al cliente nel momento in cui la consegna era

originariamente prevista franco fabbrica. Da questo momento in poi, le consegne vengono immagazzinate e assicurate a rischio e spese del cliente.

8. Difetti di Qualità

Il Fornitore è responsabile per vizi della consegna nella misura indicata di seguito, ad esclusione di eventuali ulteriori pretese, fatto salvo il diritto dell'acquirente di recedere dal contratto in base alle disposizioni fornite nel presente documento, a meno che il difetto non sia dovuto all'assenza di una qualità garantita.

- 8.1. Se il Fornitore è responsabile di un difetto, avrà il diritto di rimediare al difetto e l'Acquirente deve dargli l'opportunità di farlo. (Riparazione o sostituzione senza spese. Eventuali parti sostituite diventeranno di proprietà del Fornitore)
- 8.2. Spese sostenute per prestazioni di riparazione del difetto, in particolare trasporto, le spese di viaggio, di manodopera e di materiale sono a carico del Fornitore, a meno che le spese non aumentino a causa del successivo trasferimento della merce in un luogo diverso dal sito dell'Acquirente e tale trasferimento non sia stato concordato per iscritto.
- 8.3. Le merci devono essere ispezionate immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali difetti evidenti dovranno essere comunicati per iscritto al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento al fine di evitare la perdita dei diritti di reclamo per vizi.
- 8.4. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno a cui abbia contribuito una qualsiasi delle seguenti circostanze: Uso inadeguato o improprio, montaggio errato e/o avvio improprio da parte dell'Acquirente o da parte di terzi che agiscono per conto dell'Acquirente, normale usura, trattamento non corretto o negligente, uso di materiali di lavoro o di sostituzione non idonei, lavori di costruzione difettosi, influenze chimiche, elettromeccaniche o elettriche dannose, a meno che tali danni non siano causati da colpa del Fornitore.
- 8.5. L'Acquirente concederà il tempo necessario e darà al Fornitore la possibilità di effettuare tutte le riparazioni e le sostituzioni ritenute necessarie a discrezione di quest'ultimo. Qualora l'Acquirente non adempia a tale obbligo, l'obbligo di garanzia del Fornitore sarà nullo. Solo in caso di pericolo imminente per la sicurezza operativa, l'Acquirente avrà il diritto di far correggere il difetto dal personale dell'Acquirente o da una terza parte e di richiedere un risarcimento per i costi documentati sostenuti al fornitore.

- 8.6. Le rivendicazioni per vizi di qualità sono soggette ad un termine di prescrizione legale di 12 mesi, come previsto dall'art. 1490 e seguenti del Codice Civile e, se l'Acquirente è un consumatore ai sensi del d.lgs. 24/2002 di attuazione della direttiva europea 1999/44/CE, 24 mesi. Ciò non si applica nella misura in cui la legge prevede periodi più lunghi.
- 8.7. I lavori di riparazione eseguiti dal Fornitore non dipendenti dalla qualità dei prodotti e quindi senza obbligo di legge non sono soggetti a garanzia, ad eccezione della responsabilità per danni di cui il Fornitore è responsabile.
- 8.8. L'Acquirente avrà diritto di rivalsa nei confronti del fornitore solo nella misura in cui l'Acquirente non abbia stipulato alcun accordo con l'utente finale che ecceda i diritti legali di rivendicare difetti di qualità. La disposizione 8.2 si applica di conseguenza.
- 8.9. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore non garantisce che le apparecchiature fornite siano conformi a norme e regolamenti esteri.
- 8.10. La responsabilità del Fornitore è disciplinata dalle disposizioni della clausola 9. Ogni ulteriore pretesa per difetti di qualità è esclusa.

9. Responsabilità

- 9.1. Per eventuali ulteriori reclami, la nostra responsabilità in caso di colpa sarà limitata alla copertura offerta dalla nostra polizza di assicurazione di responsabilità civile. Ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, associati, agenti commerciali e persone impiegate nell'esercizio delle nostre funzioni. La nostra polizza assicurativa può essere letta previo accordo. Questa limitazione di responsabilità si applica anche ai danni diversi dalle merci stesse, a meno che la merce non presenti qualità da noi espressamente garantite e l'effettiva intenzione della presente garanzia fosse quella di tutelare l'Acquirente da una perdita diversa da quella subita dalla merce stessa e/o qualora sia stato mantenuto il silenzio su un difetto con intento doloso.
- 9.2. Sono escluse eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni e rimborso spese dell'Acquirente. Ciò non si applica alle rivendicazioni indispensabili ai sensi della legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti, in caso di dolo o colpa grave, per violazione della vita, degli arti o della salute o per violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale. Tuttavia, in caso di violazione di un obbligo

contrattuale vitale, il Fornitore sarà responsabile solo per il danno prevedibile come tipico del contratto, anche in questo caso salvo in caso di dolo o colpa grave, violazione della vita, dell'arto o della salute. Le disposizioni della clausola 9 comportano il trasferimento dell'onere della prova a carico dell'acquirente.

- 9.3. Nella misura in cui l'Acquirente abbia diritto al risarcimento dei danni ai sensi della presente clausola, questi sono soggetti al termine di prescrizione legale applicabile ai reclami per vizi di qualità ai sensi della disposizione 8.6.

10. Riserva di proprietà

- 10.1. Il diritto di proprietà sui Prodotti e i relativi rischi si trasferiranno all'Acquirente con la consegna dei medesimi, se non concordato diversamente tra le parti. La consegna avverrà secondo quanto previsto nell'ordine e i termini andranno interpretati secondo le definizioni Incoterms.

11. Domicilio Legale e foro competente

- 11.1. Il luogo di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto sarà la sede legale del Fornitore. Il domicilio legale di Wagner S.p.A. si intende presso Largo Donegani, 2 – 20121 Milano -Italia.
- 11.2. Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti "Condizioni generali di vendita" è esclusivamente competente il Foro di Lecco, quale foro della sede dell'attività produttiva del Fornitore di Valmadrera (Lecco), Via Santa Vecchia n. 109

12. Legge applicabile e lingua

- 12.1. Le relazioni giuridiche reciproche sono disciplinate esclusivamente dalla legge Italiana. Il diritto internazionale in materia di vendita di beni è espressamente escluso.
- 12.2. In caso di differenze nel significato del testo italiano e inglese delle presenti Condizioni Generali, prevarrà il testo italiano.

13. Conformità al commercio internazionale

- 13.1. L'Acquirente si impegna a rispettare tutte le normative sul controllo delle esportazioni e sul commercio estero, incluse le misure restrittive di natura commerciale, economica o finanziaria o gli embarghi imposte dalle Autorità, inclusa quella degli

Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea.

- 13.2. L'Acquirente è consapevole che i prodotti sono soggetti alle leggi di esportazione USA EAR, al Regolamento Delegato (UE) 2023/996 del 23 Febbraio 2023, al Regolamento Delegato (UE) 2023/66 del 21.10.22 e Regolamento Delegato (UE) 2022/1 del 20.10.2021 che modificano il Regolamento 2021/821, al Regolamento Europeo 833/2014 e successive modifiche relativo all'esportazione in Russia ed al Regolamento Europeo 269/2014 e successive modifiche relativo all'esportazione in Ucraina.
- 13.3. Ogni violazione da parte dell'Acquirente o del cliente finale delle norme applicabili al contratto o delle normative sul controllo delle esportazioni e sul commercio estero, anche se la stessa non è in violazione delle norme di legge, sarà considerato un inadempimento grave e sarà motivo sufficiente per rigettare ogni Ordine e per risolvere il contratto fra le parti
- 13.4. (1) L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa e in BIELORUSSIA o per l'uso nella Federazione Russa e in BIELORUSSIA qualsiasi merce fornita ai sensi del presente Accordo o in relazione ad esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014.
- (2) L'Acquirente si impegnerà al massimo per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non venga vanificato da terzi, compresi eventuali rivenditori.
- (3) L'Acquirente istituirà e manterrà un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti di terzi, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo del paragrafo (1).
- (4) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente Contratto e il Venditore avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la risoluzione del presente Accordo
 - e una penale pari al 10% del valore totale del presente Accordo o del prezzo delle merci esportate, se superiore.
- (5) L'Acquirente informerà immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (1). L'Acquirente metterà a disposizione del Venditore le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.



14. Forza Maggiore

Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente, Qualora l'adempimento di un obbligo contrattuale (diverso dall'obbligo di pagamento a carico dell'Acquirente) venga impedito, limitato, o ritardato da un evento indipendente causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, epidemie, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori. L'obbligazione resterà sospesa finché perduri l'impossibilità di adempimento.

15. Clausola liberatoria

Il contratto avrà effetto vincolante per le parti anche nel caso in cui singole disposizioni o singole clausole delle presenti Condizioni Generali non siano valide. In tal caso, la disposizione non valida deve essere sostituita da una disposizione valida e applicabile, che conservi il senso e l'intento del contratto.